



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO**

**Sezione Prima Civile**

**Verbale di udienza**

\*\*\*

All'udienza del giorno 28/01/2019, chiamato il procedimento iscritto al n. 7459/2016 R.G. è comparso l'Avv. Roberta Camalò, in sostituzione dell'Avv. Tramonte Carlo per il ricorrente. Nessuno è comparso per la parte resistente.

Si dà atto che è anche presente il ricorrente personalmente.

L'Avv. Camalò deposita copia del contratto di lavoro a tempo determinato (03.05.2018-03.05.2020) e due buste paghe del ricorrente. Chiede che la causa venga decisa riportandosi integralmente ai motivi dedotti in ricorso e nelle note depositate. Chiede, inoltre, la liquidazione delle competenze come da notula che deposita che si riserva di trasmettere tramite SIAMM.

**Il Giudice**

Decide la causa in corso di udienza, dando lettura alle ore 14:45, della seguente decisione.

Deposita decreto di liquidazione delle competenze.

**Il Giudice**

*Antonina Maria Aiello*





## TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI  
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

ooo

Il Giudice onorario Dr. Antonina Maria Aiello,  
all'esito della camera di consiglio, letti gli atti del procedimento sommario di  
cognizione, ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. iscritto al N.7459/2016 R.G.,

promosso

da [REDACTED] nato il 15.12.1987 a Lambidou -Kayes- (Mali),  
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Tramonte del Foro di Trapani, ed  
elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n. 15 presso lo studio dell'Avv.  
Roberta Camalò, giusta procura in atti

-Ricorrente-

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso  
la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE DI TRAPANI**

-Resistente-

avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il  
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani Prot. EST TP  
4782/2014, emesso nella seduta del 29.12.2015 e notificato il 07.04.2016,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

*Ex art. 35 D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.25* ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce  
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del



riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) e *ex art. 19 del D.Lgs 1.9.2011 n.150* (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione....”).

\*\*\*

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con Ricorso depositato in data 27.04.2016, il ricorrente [REDACTED] ha adito questo Tribunale per proporre l’annullamento del provvedimento emesso dalla *Commissione Territoriale* che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Pertanto, ha chiesto il riconoscimento:

- in via principale, della *protezione sussidiaria*, ex art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007.
- in via subordinata, della *protezione umanitaria*, ex art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con nota del 20 ottobre 2016, insistendo nei motivi esposti nella decisione dalla Commissione territoriale.

Il Pubblico Ministero cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

La causa è stata istruita solo in via documentale.

oo\*oo

Sulla base degli elementi sopra esposti, va affermato che il Ricorso è ammissibile in quanto tempestivamente e ritualmente proposto davanti a questo Tribunale competente ex art. 35 D. Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2008.

Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per l’invocata protezione sussidiaria per le considerazioni di seguito specificate.

o\*o\*o

#### 1. Sui fatti esposti dal Ricorrente

Il ricorrente, cittadino maliano, ha dichiarato alla Commissione Territoriale di essere originario della Regione di Kayes, dove è nato e ha risieduto fino al 2014



facendo il contadino nelle sue terre; di avere lasciato il suo Paese a seguito di un incidente stradale avvenuto il 3 gennaio 2014 che ha provocato la morte del conducente dell'altro motorino; di essere stato minacciato di morte dalla famiglia dell'uomo deceduto; di avere saputo che la Polizia lo avrebbe arrestato perchè il suo libretto era scaduto e che avrebbe dovuto trascorrere 8 anni in carcere prima dello svolgimento del processo; che per la paura di stare in carcere e di subire torture e violenze decideva di espatriare in data 21.01.2014; di avere attraversato durante il suo viaggio l'Algeria, dove vi è rimasto per due mesi, e poi la Libia dove è rimasto circa 7 mesi lavorando come muratore; di non essere stato pagato dal suo datore di lavoro che, a fronte delle sue lamentele, lo ha costretto ad imbarcarsi per l'Italia dove è giunto in data 15.10.2014: "*...mi sono lamentato con il mio datore di lavoro che non mi pagava e questi contattando dei banditi mi ha fatto imbarcare con la forza*" (Cfr. Verbale audizione del 15.10.2014).

La Commissione Territoriale ha respinto la richiesta e ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente la protezione internazionale, ritenendo il racconto poco credibile e generico e verosimile soltanto per le problematiche legate ad una questione di natura personale attinente ad una situazione economica.

\*\*\*

## 2. Sul Riconoscimento della Protezione sussidiaria

Sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 251/2007 è ammissibile alla protezione sussidiaria il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

L'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: "*a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena*





*di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.*

Nel caso in esame, sussiste l'ipotesi del danno grave di cui alla lettera c) dell'art. 14 cit. e, cioè, l'esistenza nello Stato di provenienza del ricorrente di una situazione di violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato interno o internazionale che possa mettere a repentaglio la sua vita o incolumità personale.

Infatti, da una verifica dell'attuale situazione socio-politica del Mali, risulta sussistente una *“conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristici e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (da ultimo: il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU e l'Hotel Palmeraie a Timbuctu ..”.*

Quindi, la situazione di conflitto non solo non è cessata, ma al contrario si è sviluppata con modalità particolarmente violente minacciando *“la stabilità della popolazione oltre che la pace la sicurezza dell'intera regione”, nel mentre tortura e maltrattamenti sono abitualmente praticati anche dai servizi di sicurezza dell'intero paese ove si assiste a gravi e ripetute violazioni dei diritti umani”.*

Ed ancora, dal report di Viaggiare Sicuri del 2017 risulta che nel Mali *“Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonchè la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della Capitale”.*

In buona sostanza, dalle recenti notizie diffuse su diversi siti attendibili emerge che è attuale la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata connessa ai plurimi conflitti armati fra combattenti Tuareg e forze governative (con le conseguenze di creare nuove emigrazioni come da rapporto dell'UNCHR) che coinvolgono l'intero territorio del Mali.

In ultimo, anche dal recente report di Viaggiare Sicuri risulta che lo stato di emergenza, decretato a fine luglio 2016, è stato prorogato in varie occasioni, da



ultimo sino al 31 ottobre 2018.

Esiste perciò un potenziale ed attuale rischio per l'incolumità dei cittadini di quel paese, tale da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14, lett. c) del D. Lvo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Al riguardo, occorre anche richiamare la recente Ordinanza del Tribunale di Palermo del 22.11.2018, e di altri Tribunali italiani e, fra le tante, la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo (n. 682 del 10 aprile 2017), su un caso analogo, che in accoglimento del reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale, ha ritenuto che ancora oggi il processo di stabilizzazione intrapreso dall'ONU è ancora lontano da una conclusione positiva e che persistono nel Mali situazioni diffuse di violenza indiscriminata tali da poter riconoscere la protezione sussidiaria.

Ritiene, quindi, il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione della protezione sussidiaria meriti accoglimento, non tanto per la sua storia personale (per molto aspetti poco attendibile e, comunque, legata a motivi personali ed economica), quanto per la situazione generale del Mali, suo Paese d'origine, come sopra ricostruita e descritta, ed anche per la condizione personale del ricorrente.

Non va, pertanto, esaminata l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente in via subordinata, diretta ad ottenere il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, stante l'accoglimento della protezione sussidiaria.

Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della materia trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando,  
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- Accoglie il ricorso proposto [REDACTED] nato il 15.12.1987 a Lambidou - Kayes (Mali) e, per l'effetto, riconosce allo stesso il diritto alla protezione sussidiaria;
- Compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello



Stato, ex art. 83, comma III bis, D.P.R. n. 115/2002.

-Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso in Palermo il 28.01.2019

**Il Giudice**

*Antonina Maria Aiello*